



N. 172 Reg. Ordinanze del 28/09/2018

## **ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE CONTINGIBILE ED URGENTE**

### **IL SINDACO**

#### **PREMESSO CHE:**

- per ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera e per migliorare la qualità dell'aria sono entrati in vigore provvedimenti di limitazione della circolazione per i veicoli più inquinanti;
- Considerato che le limitazioni alla circolazione sono state disposte con dd.G.R. n. 7635/08, n. 9958/09, n.2578/14, n.7095/17 e dalla recente d.G.R. n.449/18 che ha approvato l'aggiornamento del PRIA - Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'ARIA;
- Visto che il Comune di Saronno rientra nell'ambito di applicazione dei provvedimenti di limitazione della circolazione, finalizzata alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera ed al miglioramento della qualità dell'aria;
- Ravvisata pertanto l'opportunità di adottare i necessari provvedimenti per disciplinare la circolazione veicolare per il contenimento dei fattori inquinanti;
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 7095 del 18 settembre 2017 e le disposizioni introdotte con l'aggiornamento del PRIA 2018 (d.G.R. n. 449/18);
- Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo del 30 Aprile 1992 n. 285 Testo Unico Codice della Strada;
- Visto il D.P.R. del 16 Dicembre 1992 n° 495 Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- Visto l'Art. 34 comma 5 della L. n° 10/1991;
- Visto l'Art. 54 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000;
- Visto il Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992 e successive modificazioni;
- Visto l'Art. 107 del D. Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000;

## **ORDINA**

- Divieto di circolazione per gli autoveicoli Euro 0 benzina e diesel - Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 diesel: per queste tipologie di veicoli le limitazioni sono in vigore:

**dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019**

- dal lunedì al venerdì (escluse festività infrasettimanali);
- dalle ore 7.30 alle ore 19.30.
- Per motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 vige il divieto di circolazione su tutto il territorio regionale ore 0 - 24.

### **VEICOLI ESCLUSI DAL FERMO DELLA CIRCOLAZIONE:**

Sono esclusi dal fermo della circolazione i veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ultraleggeri, veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione (solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina/gas);

veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa;

veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'art. 60 comma 4, del D.Lgs. n. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati di requisiti tecnici previsti dall'art. 215 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 495 del 16 dicembre 1992;

veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D.Lgs 285/1992;

motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n° 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa ad alcuni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;

veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze armate, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia Municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;

veicoli di pronto soccorso sanitario;

scuolabus e mezzi di trasporto pubblico locale;

veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap;

autovetture targate CD e CC;

Sono altresì derogati dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;

- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE; veicoli blindati destinati al trasporto di valori;
- veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie, in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli utilizzati da lavoratori con turni tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- veicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli con a bordo almeno tre persone;
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

Il fermo si applica a tutto il territorio comunale con esclusione delle seguenti vie:

- Viale Lombardia, Via Don Sturzo, Via Parma, Via Galli, Viale Europa, Viale Lazzaroni, Via Varese, Via Legnanino, Via Ferrari (posteggio interscambio F.N.M.), Via Luini, Via Lanino, Via Primo Maggio (tratto compreso tra Via Varese e Via Legnanino), Via Novara, nonché alle strade classificate di interesse regionale R1.

Non è possibile concedere deroghe speciali o personali al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali.

E' obbligatorio lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento al capolinea.

E' obbligatorio lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

#### ULTERIORI PROVVEDIMENTI

E' disposto il divieto di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa e nello specifico:

divieto di nuova installazione di generatori alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emissive inferiori a quelle individuate dal DM 186 del 7/11/17;

divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emissive inferiori a quelle individuate dal DM n.186 del 07/11/17.

Vige infine il divieto permanente di:

- Utilizzare olii combustibili per gli impianti di riscaldamento civile aventi una potenza installata inferiore a 10 mw;
- Divieto di climatizzare locali a servizio dell'abitazione in edifici destinati a residenza (box, cantine, depositi, scale):

**Adozione misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti:**

In considerazione del nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano, individuato il PM10 quale inquinante da monitorare in quanto inquinante più rappresentativo dei fenomeni di inquinamento in ragione della sua natura chimico-fisica; in seguito al verificarsi di condizioni tali da consentire l'accumulo e l'aumento delle concentrazioni degli inquinanti, correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione, è prevista l'applicazione di procedure volte a gestire situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti.

Tali procedure temporanee si attivano in caso di superamento continuativo del limite giornaliero di PM10 (50 ug/m<sup>3</sup>), come indicato nella seguente tabella:

<p>PRIMO LIVELLO</p>	<p>Attivato dopo 4 giorni consecutivi al superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 ug/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti.</p> <p>Le misure temporanee da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.</p>	<p>ARANCIO</p>
<p>SECONDO LIVELLO</p>	<p>Attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 ug/m<sup>3</sup> della concentrazione PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti.</p> <p>Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.</p>	<p>ROSSO</p>

Le misure temporanee omogenee di 1° livello sono:

- Limitazioni all'utilizzo delle autovetture diesel private di classe emissiva fino ad Euro 4 - compreso in ambito urbano dalle ore 8.30 alle ore 18.30 e dei veicoli commerciali diesel di classe emissiva fino ad Euro 3 dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
- Si mantengono le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali, con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art.54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle zone a traffico limitato e alle modalità di carico/scarico;
- divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prescrizioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 o, fino alla sua entrata in vigore e piena operatività, dalla d. G.R. n. 5656/2016;
- Divieto assoluto per qualsiasi tipologia (falò, barbecue e fuochi di artificio, scopo intrattenimento etc.) di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art.182, comma 6 bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli comuni di residui vegetali bruciati in loco;
- Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
- Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- Potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, all'utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al divieto di spandimento dei liquami.

Le misure temporanee omogenee di 2° livello (aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello) sono:

Estensione delle limitazioni per le autovetture diesel private di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel compreso in ambito urbano nella fascia oraria 8.30-18.30 e per i veicoli commerciali diesel di classe emissiva fino ad Euro 3 diesel compreso nella fascia oraria 8.30-18.30 ed Euro 4 diesel nella fascia oraria 8.30-12.30

Le deroghe ed esclusioni previste sono le medesime già individuate;

- Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 o, fino alla sua entrata in vigore e piena operatività, dalla d.G.R.n.5656/2016.
- I controlli relativi all'attuazione delle misure temporanee citate sono effettuati attraverso gli organi di controllo comunali ed in particolare attraverso gli Agenti di Polizia Locale, anche in riferimento specifico alle misure di limitazione all'utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa. In quest'ultimo caso i controlli saranno di tipo documentale e basati sull'appartenenza del

generatore ad una determinata classe di qualità ambientale secondo quanto definito dalla d.G.R. n. 5656/2016.

- Per le violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.
  - La presente ordinanza modifica, sostituisce ed integra l'ordinanza numero 184 del 12/10/2017 avente ad oggetto la stessa materia.
  - L'Ufficio Tecnico è incaricato della tempestiva apposizione della segnaletica stradale necessaria (almeno 48 ore prima).
  - L'Ufficio Tecnico dovrà provvedere al posizionamento della nuova segnaletica da collocare agli ingressi della Città.
  - Il personale della Polizia Locale e della Forza Pubblica è incaricato della vigilanza per l'osservanza della presente ordinanza;
  - Avverso la segnaletica apposta è ammesso ricorso sempre nel termine di 60 giorni, al Ministero dei lavori Pubblici, ex art. 37 c.3 D. Lgs. 285/92 con le modalità previste dall'Art.74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n° 495/1992
- 
- La presente Ordinanza è resa nota mediante pubblicazione all'albo Pretorio on-line comunale, a cura del messo notificatore del Comune di Saronno.
  - Il personale della Polizia Locale e della Forza Pubblica è incaricato della vigilanza per l'osservanza della presente Ordinanza.
  - La presente Ordinanza modifica, sostituisce ed integra altre Ordinanze eventualmente adottate in precedenza e relative alla zona in contesto.
  - Per le violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.
  - Avverso la segnaletica apposta è ammesso ricorso, sempre nel termine di 60 giorni, al Ministero dei Lavori Pubblici, ex Art. 37 c. 3 D. Lgs. 285/92 con le modalità previste dall'Art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. N° 495/1992.

Dalla residenza comunale lì, 26/09/2018

Il SINDACO  
Alessandro Fagioli  
Originale firmato digitalmente

---